

07514-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

Gaetano De Amicis

- Presidente -

Sent. n. sez. 206/2026

Maria Silvia Giorgi

PU - 03/02/2026

Giuseppe Biondi

R.G.N. 34430/2025

Mariella Ianniciello

Ombretta Di Giovine

- Relatrice -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ nata il _____ a _____

avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice
Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;

udito l'Avvocato _____, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino confermava la
condanna in primo grado di _____ per peculato (art. 314 cod.

ad

pen.), per essersi, nella sua qualità di amministratrice di sostegno, appropriata delle somme di denaro presenti sul conto corrente cointestato con il soggetto amministrato, effettuando a sé stessa un bonifico dell'importo di € 17.000.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [redacted] per il tramite dell'Avvocato [redacted], deducendo due motivi.

2.1. Errata applicazione dell'art.314 cod. pen., piuttosto che dell'abrogato art. 323 cod. pen., e vizio di motivazione.

I Giudici di merito non hanno verificato se la diversa destinazione del denaro avesse comportato la perdita e la lesione patrimoniale dell'amministrazione di sostegno affidata all'imputata e, conseguentemente, la perdita economica per l'amministrato.

L'unico dato riscontrato fu, infatti, il bonifico, disposto in data 23 febbraio 2016, per un importo di € 17.000, dal conto corrente cointestato tra l'amministrato e l'imputata verso quest'ultima.

Ma la cointestazione avrebbe dovuto far presumere la comproprietà del contenuto del conto stesso, ipotesi avvalorata dalla previsione di una delega disgiunta ad operare.

Ciò, senza considerare l'origine di tale conto corrente, alla memoria difensiva presentata ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. essendo stata allegata documentazione relativa all'apertura del conto corrente e allo stanziamento di una somma notevole (quasi € 1.000.000), proveniente dall'imputata (e non da quello che poi divenne l'amministrato di sostegno).

In dibattimento furono inoltre acquisiti gli atti dell'amministrazione di sostegno, tra cui la dichiarazione dell'imputata sul patrimonio dell'amministrato (titoli di Stato per il valore di € 487,500 e azioni e depositi per un importo di € 29.000), le relazioni annuali e i consuntivi per gli anni 2015, 2016 e 2017, da cui si desumevano: la provenienza delle somme; il fatto che entrambi i titolari potessero operare sul conto in maniera autonoma (ciò che avrebbe consentito all'imputata di prelevare l'intero saldo); l'avvenuta restituzione della somma.

Eppure, il Giudice tutelare non osservò alcunché sui rendiconti consuntivi del 2015, 2016 e 2017 e sul fatto che l'imputata avesse utilizzato anche denaro provenienti dal proprio conto corrente personale per provvedere alle spese dell'amministrazione.

Se ne deve desumere che il prelievo dei € 17.000 del conto corrente concernesse almeno somme appartenenti ad entrambi gli intestatari. Considerandone, allora, il 50%, e cioè € 8.500, tale somma è stata, peraltro, ampiamente restituita tra il 2016 e il 2017.

E, comunque, l'eventuale distrazione si sarebbe concretizzata in un uso indebito, senza che sia derivata la perdita e quindi la lesione patrimoniale ai danni dell'amministrazione di sostegno, non avendo il denaro radicalmente abbandonato il suo rapporto con gli interessi pubblici.

Per tale ragione, il fatto va riqualificato nell'abrogato abuso d'ufficio, con conseguente estinzione del reato.

2.2. Mancata applicazione dell'art. 314-*bis* cod. pen. e violazione dell'art. 2 cod. pen.

In via subordinata, la condotta dell'imputata dovrebbe essere ricondotta all'art. 314-*bis* cod. pen., fattispecie entrata in vigore nelle more tra il giudizio di primo grado e quello di appello, in cui la giurisprudenza di legittimità ha inquadrato le condotte prima rientranti nell'abrogato art. 323 cod. pen.

Il reato, essendo stato commesso prima del 2017, e quindi non applicandosi la disciplina della c.d. "riforma Orlando", si sarebbe comunque prescritto dopo la sentenza di primo grado.

3. La ricorrente ha presentato motivi nuovi (espressamente denominati "motivo 3" e "motivo 4") in cui, rispettivamente, deduce la configurabilità del reato come peculato d'uso e, in alternativa, la particolare tenuità dello stesso (ex art. 131-*bis* cod. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La vicenda origina dalla rilevazione, ad opera del Giudice tutelare, della irregolarità di due bonifici (tra cui quello di € 17.000, relativo ai fatti in causa, del 23 febbraio 2016), realizzati dalla ricorrente, amministratrice di sostegno, a favore di sé stessa sui fondi presenti nel conto cointestato a lei e all'amministrato.

2. A prima vista, nelle sue note astratte, il fatto parrebbe comodamente riconducibile alla consolidata casistica giurisprudenziale che configura il peculato, là dove l'amministratore di sostegno, essendo abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato alla persona sottoposta ad amministrazione, si appropria delle somme di denaro giacenti sullo stesso (tra le tante, Sez. 6, n. 10624 del 16/02/2022, B., Rv. 282944).

Né, in senso contrario, deporrebbe, in sé, la considerazione – su cui molto insiste la ricorrente – che la somma dovesse ritenersi appartenente per metà alla



Come d'altronde riconosciuto dalla stessa, tale circostanza non può desumersi dal fatto che il conto era cointestato (di recente, sul punto, Ord. Sez. 3 civile, n. 1643 del 23/01/2025, non mass.).

E comunque, quand'anche il denaro fosse realmente appartenuto all'imputata per il 50%, ciò nulla toglierebbe al carattere indebito dell'apprensione della restante metà, non potendosi a tal fine valorizzare la restituzione della somma, intervenuta, invero, solo dopo che il reato fu consumato (il 23 febbraio 2016).

3. Tutto ciò premesso, per stabilire se un fatto sia suscettibile nella fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen., occorre tuttavia che ne emergano i necessari profili di lesività.

Diversamente, il reato assumerebbe una connotazione meramente formale, la quale deve restare ad esso estranea, nel rispetto della tipicità legislativa – l'appropriazione consiste di una condotta, per un verso, lesiva di interessi almeno patrimoniali; per altro verso, soggettivamente pregnante, vale a dire, realizzata *uti dominus* – e, prima ancora, alla luce della risposta sanzionatoria, la cui gravità impone una lettura orientata al rispetto della proporzione.

D'altra parte, proprio seguendo tali direttrici interpretative – coerenti con la natura di *extrema ratio* del diritto penale –, la giurisprudenza di questa Corte ha tenuto a precisare che la condotta di peculato non può esaurirsi nel mero mancato rispetto delle procedure previste per l'effettuazione delle spese nell'interesse dell'amministrato (in motivazione, Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Piermarini, Rv. 267795; cfr. Sez. 6, n. 50754 del 12/11/2014, Insolera, Rv. 261418), dovendo piuttosto consistere nell'uso dei fondi o dei beni per finalità estranee a quelle dell'amministrazione di sostegno e, quindi, dell'amministrato.

4. Ebbene, nel caso concreto, la motivazione appare incompleta, poiché gli elementi che risultano dalle sentenze di merito sono chiaroscurali e non consentono, quindi, di escludere con certezza che la ricorrente avesse posto in essere, appunto, una semplice, per quanto grave, irregolarità nell'esercizio dell'amministrazione di sostegno.

4.1. In tal senso potrebbe deporre la confusione – riscontrata, nelle pronunce – nella gestione dei conti (oltretutto, plurimi, essendo uno intestato al solo amministrato, un altro cointestato, un terzo intestato alla sola amministratrice): confusione non univocamente ascrivibile – né ascritta dai Giudici di merito – ad un intento doloso della ricorrente.

Nemmeno la sentenza impugnata ha adeguatamente replicato alle censure difensive, da cui pure emergeva un quadro ambivalente, essendo stati dedotti, ad esempio: la mancanza di rilievi sui rendiconti dell'anno precedente (2015) ed

anche successivo (2017) da parte del Giudice tutelare; l'esistenza di un rapporto fortemente fiduciario, indiziato dalla risalente conoscenza tra amministrato ed amministratrice, che aveva sostenuto di aver contribuito con lo stanziamento di una somma molto importante all'apertura del conto cointestato; la circostanza che la ricorrente fosse già stata, al tempo dei fatti, nominata erede universale dell'amministrato (d'altronde, come si desume dalla sentenza di primo grado, [REDACTED] era stata assolta da un'altra ipotesi di peculato, avendo prelevato dal medesimo conto bancario una somma dopo l'accettazione dell'eredità).

Ribadito che, ai fini del peculato, non è sufficiente disporre un bonifico senza l'autorizzazione del Giudice tutelare, per stabilire se realmente la somma transitata da un conto all'altro fosse stata usata dall'imputata *uti domina* e con il dolo di appropriazione, sarebbe stato opportuno, per contro, e a mero titolo di esempio, specificare quali fossero le condizioni patrimoniali della stessa e quelle dell'amministrato al momento della condotta, così da caratterizzare, sul piano soggettivo, l'avvenuta apprensione del denaro (l'unico dato certo) e focalizzarne la finalizzazione: sciogliendo il dubbio se esso includesse uno scopo istituzionale o fosse mirato soltanto a finalità egoistiche.

4.2. Per tal via, si sarebbe correlativamente puntellato un ragionamento che, se ben può basarsi su elementi indiziari, deve però pur sempre rispettare le condizioni indicate all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Laddove, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si sostanzia in poco più che una presunzione (la mancata previa autorizzazione del bonifico equivale ad appropriazione) ed una congettura (la tesi della ricorrente, secondo cui ella avrebbe pensato che la somma le sarebbe servita nell'immediato a coprire le spese relative all'imminente decesso dell'amministrato, è tanto poco verosimile che questi sopravvisse altri sei mesi): entrambe – la presunzione e la congettura – poggiate su massime di esperienza di dubbia fondatezza, e quindi inidonee a contrastare la, seppur (ritenuta) debole, tesi difensiva.

5. In definitiva, il primo motivo risulta fondato, con conseguente assorbimento delle deduzioni difensive svolte nel secondo motivo dell'impugnazione: mentre sono affetti da radicale inammissibilità – operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. cod. proc. pen. – i c.d. "motivi nuovi", i quali non hanno ad oggetto punti della decisione già investiti dall'atto di ricorso originario (Sez. n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv. 284520).

6. Rendendosi necessaria una più completa ricostruzione delle note fattuali della vicenda ai fini del suo inquadramento giuridico, e non essendo tale

ricostruzione realizzabile in sede di legittimità, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

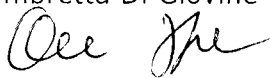
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 03/02/2026

La Consigliera estensore

Ombretta Di Giovine



Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

